

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

“Fondazione PIME Onlus”

con sede in Milano, via Mosè Bianchi n. 94.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS saranno utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

Art. 2 SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore della beneficenza, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

In particolare la Fondazione si propone di sostenere le attività dei soggetti che operano nell'ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo dei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività dove sono presenti missionari del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) ovvero sono state avviate da questi.

La Fondazione, inoltre, intende prestare soccorso e supporto a quei Paesi che sono colpiti da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche originate dalle citate situazioni. La Fondazione a questo fine interagisce anche con Enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni italiane, europee ed extra europee.

Art. 3 ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) allestire, gestire e sovrintendere iniziative educative, musei e biblioteche che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza delle aree del sottosviluppo; la sensibilizzazione alle diverse culture e alle diverse religioni; la conoscenza del lavoro dei missionari e delle problematiche connesse;
- b) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi strutture e servizi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di detti organismi;
- d) promuovere scambi culturali anche internazionali;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- h) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal fondo di dotazione iniziale, così come descritto nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni, a condizione che queste siano esplicitamente così finalizzate dai donanti.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del fondo di dotazione.

Art. 5 ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone del Fondo di gestione iniziale, così come descritto in atto costitutivo, nonché delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 6 FONDATORE

E' Fondatore la società di vita apostolica denominata "Pontificio Istituto Missioni Estere" con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 81, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Art. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Beneficenza;
- il Collegio dei Revisori;

Art. 8
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo della nomina a Consigliere.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; opera con gli Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.

Art. 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da tre a sette membri, (compreso il Presidente) nominati dal Fondatore, e per esso dal Rappresentante Legale, sentito il Superiore Generale del "Pontificio Istituto Missioni Estere".

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina dei Consiglieri.

Il nuovo membro permarrà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso ed eventuali compensi deliberati di volta in volta dal Consiglio in relazione a particolari incarichi eventualmente assegnati.

Art. 10
DECADENZA E ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere dalla carica dopo tre assenze continuative e ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- * l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.
- * l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- * l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio su proposta del Collegio dei Revisori.

Art. 11 POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, ovvero congiuntamente da tre consiglieri, ovvero ancora dal Presidente del Collegio dei Revisori;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- e) assumere ogni decisione relativamente al personale ed al suo inquadramento;
- f) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari, per finanziare i progetti della Fondazione e per coprire le spese operative della stessa;
- g) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Comitato di beneficenza;
- h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) approvare eventuali regolamenti interni;
- k) nominare il Segretario Generale della Fondazione;
- l) conferire deleghe su materie particolari;
- m) deliberare l'estinzione della Fondazione disponendo per la nomina dei liquidatori.

Art. 12 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta di un componente il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono comunque valide le riunioni alle quali risultino presenti tutti i Consiglieri ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, e svolge anche la funzione di segretario del Consiglio.

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 13
IL COMITATO DI BENEFICENZA

Il Comitato di Beneficenza è composto dal Presidente della Fondazione, dal Segretario Generale, e da 3 membri, esterni agli organi della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Rappresentante Legale dell'Istituto PIME di Milano. Il comitato di Beneficenza si occupa di analizzare le richieste pervenute e di esprimere parere preventivo riguardo alla loro conformità rispetto agli scopi della Fondazione e alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale su proposta del Presidente e' nominato eventualmente anche fra i dipendenti della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, all'atto della nomina, la durata della carica, i poteri e compensi.

Il Segretario Generale ha il compito di realizzare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento della struttura, gestendo il personale dipendente ed i collaboratori, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.

Art. 15
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Fondatore, e per esso dal suo Rappresentante Legale, ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 16
LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del consiglio e dei comitati devono essere trascritti su appositi registri tenuti in ordine cronologico. I verbali devono essere sempre sottoscritti per presa visione anche dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 17
BILANCIO

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
AVANZI DELLA GESTIONE

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della fondazione e' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19
ESTINZIONE

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto secondo le indicazioni che saranno raccolte a cura dei liquidatori dal Rappresentante Legale dell'Istituto PIME ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive in materia ONLUS.

Art. 21
NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo dal Fondatore, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati.